



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

K.60

Roma, **12 GIU. 2008**

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
400 Diritti Civili



Proccollo 0008247 del 12/06/2008
UOR:
T. 00820001
0008247120608

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	TRENTO BOLZANO
E, p.c. AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	SEDE

OGGETTO: Disposizioni in ordine alle generalità da attribuire con decreto di concessione della cittadinanza italiana.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza C-148/02, datata 2 ottobre 2003, pronunciata ai sensi degli articoli 12 e 17 del Trattato CE in merito ad un giudizio concernente i **criteri di trasmissione ai figli del cognome dei genitori** – cittadini di due diversi Stati dell'Unione – ha affermato che un cittadino dell'Unione Europea, titolare di doppia cittadinanza, in quanto appartenente a due Stati, **può chiedere** che il cognome venga attribuito in conformità alla normativa di uno dei due Stati di cui possiede comunque la cittadinanza.

La controversia, in particolare, riguardava l'attribuzione del cognome ad un cittadino comunitario, figlio di madre belga e padre spagnolo, cui è stato riconosciuto il diritto ad assumere le generalità secondo l'ordinamento spagnolo.

In Spagna, come in Portogallo, le disposizioni del diritto interno – discostandosi da quelle degli altri Stati dell'Unione – prevedono che il cognome dei figli sia composto dal primo cognome del padre, seguito da quello della madre.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Questo Dipartimento, per attuare nella sua interezza il principio generale che emerge dalla suddetta sentenza ritiene opportuno, nella predisposizione dei decreti di concessione della cittadinanza italiana, conformarsi pienamente alla ratio della cennata pronuncia della Corte, considerando quindi presupposta la volontà dell'interessato a mantenere il diritto al cognome acquisito alla nascita.

Si informano pertanto le SS.LL. che i decreti di conferimento della cittadinanza per tutti i cittadini dell'Unione Europea di nazionalità spagnola e portoghese, recheranno – da ora in avanti – **senza che l'interessato debba farne richiesta**, le generalità attribuite ai predetti al momento della nascita.

Quanto sopra anche in armonia con la circolare emanata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici – Prot. n. 397 del 16 maggio 2008, avente ad oggetto “comunicazione urgente in tema di applicabilità dell’art. 98 C. 2 del D.P.R. n. 396/2000”.

Peraltro, con riferimento ai provvedimenti di concessione recentemente trasmessi, non ancora notificati, l'interessato potrà fare richiesta di rettifica delle generalità contenute nel decreto medesimo, cui provvederanno codeste Prefetture ai sensi della circolare K.60.I del 20.06.2007.

Laddove la notifica sia già intervenuta, l'Ufficiale di Stato Civile incaricato di ricevere il giuramento ai sensi dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 procederà, su richiesta, nel senso indicato.

Le SS.LL. vorranno comunicare le sopraindicate direttive ai Sigg.ri Sindaci, per gli aspetti di loro competenza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Mario MORCONE)